

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n.1144 del 2 luglio 2014****RINNOVO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI UN DIRIGENTE E UN COLLABORATORE DELLA REGIONE UMBRIA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE.**

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1, co. 2 e 5, e l'art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:
  - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
  - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
  - gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo;
  - la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del d.l. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall'art. 3-bis del d.l. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012", così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013;

Visto altresì il decreto n. 249 del 21/12/12 con cui è stato acquisito tramite assegnazione temporanea in posizione di distacco sino al 31/5/13 l'Arch. Alfiero Moretti, dirigente della Regione Umbria, per l'attribuzione del ruolo di Direttore della Struttura Tecnica Commissariale per lo svolgimento delle attività evidenziate nel decreto stesso, e successivi rinnovi sino al 30/6/14;

Visto inoltre il decreto n. 439 del 30/5/13 con cui è stato acquisito tramite assegnazione temporanea in posizione di distacco sino al 31/5/13 l'Arch. Filippo Battoni, dipendente della Regione Umbria, per lo svolgimento delle attività evidenziate nel decreto stesso, e successivi rinnovi sino al 30/6/14;

Visto l'art. 6 del Decreto Legge n. 43 del 26/4/13 che ha prorogato l'emergenza sisma del maggio 2012;

Rilevato che:

- ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012, così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;

- appare pertanto opportuno, alla luce delle nuove disposizioni normative, ricondurre le assegnazioni temporanee in oggetto sotto l'istituto del comando, anziché del distacco;

Ritenuto necessario, ai sensi della sopracitata ordinanza n. 31/2012, e permanendo le medesime motivazioni che hanno determinato l'iniziale richiesta, di provvedere al rinnovo dell'assegnazione temporanea in posizione di comando degli Arch. Filippo Battoni e Alfiero Moretti;

Acquisito il nulla osta espresso dalla Regione Umbria con deliberazione della Giunta Regionale n. 790 del 30/6/14, nonché il consenso espresso per le vie brevi dal dirigente e dal collaboratore in oggetto;

Sentito il Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica;

#### D E C R E T A

1. di rinnovare, a far data dall'1/7/14, l'assegnazione temporanea in posizione di comando dell'Arch. Filippo Battoni sino al 31/12/14 e dell'Arch. Alfiero Moretti sino al 30/9/14, presso la propria struttura commissariale;
2. di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della

ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;

3. di fare riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 31/2012 e s.m.i. in merito alle modalità di rimborso delle spese, alla gestione del rapporto di lavoro e a quant'altro ivi contenuto.

Bologna lì, 2 luglio 2014

  
Vasco Errani